SENTENZA N. 20/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74799/PM,** depositato il 2/9/2025 dal signor **(omissis)** (C.F. (omissis), rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Mariantonietta Calligaro (p.e.c. calligaroma@legpec.it) e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (BN) alla via G. Bocchini n. 17, contro INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento del suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione dei benefici economici cd. "combattentistici" (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo unico della legge n. 1746/1962 in combinato disposto con gli artt. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e 3 della legge 390/1950) per le missioni svolte per conto dell'ONU (MSU KFOR KOSOVO dal 5/7/2013 al 14/2/2014 e missione Joint Enterprise dal 2/8/2017 al 18/4/2018);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2026 l'Avv. Maria Antonietta

Calligaro per il ricorrente, il Ten. Col. Sabato D'Amico per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'Avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno tutti richiamato sinteticamente le rispettive deduzioni versate negli atti scritti, confermandone le conclusioni e intrattenendosi brevemente su riferimenti giurisprudenziali favorevoli alle rispettive tesi;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), Appuntato scelto Q.S. dell'Arma dei Carabinieri, ha agito per il riconoscimento del diritto a godere dei benefici economici cd. "combattentistici" (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo unico della legge n. 1746/1962 in combinato disposto con gli artt. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e 3 della legge 390/1950) per le missioni svolte per conto dell'ONU (MSU KFOR KOSOVO dal 5/7/2013 al 14/2/2014 e missione Joint Enterprise dal 2/8/2017 al 18/4/2018), con consequenziale rideterminazione del trattamento pensionistico a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, avvenuto a domanda con decorrenza 1/1/2021. A sostegno di tale domanda, in gravame si svolgono ampi riferimenti al quadro normativo e alla giurisprudenza elaborata nella materia de qua.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando -con l'ausilio di numerosi riferimenti a pronunce giurisdizionali contabili- che *"la c.d. supervalutazione delle campagne di guerra, prevista ai fini pensionistici e della buonuscita dall'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stata consapevolmente*

riservata dal legislatore ai soggetti che, in future crisi internazionali, dovessero assumere la qualifica di veri e propri <combattenti>, anche al di fuori del servizio militare svolto professionalmente"; in ogni caso -ha rappresentato ulteriormente l'Istituto previdenziale- il calcolo del trattamento pensionistico del (OMISSIS) è stato eseguito sulla base dei dati trasmessi dal Comando Generale dell'Arma CC, provvedendo altresì a chiedere allo stesso chiarimenti in merito.

Il Comando Generale Arma CC – C.N.A. si è a sua volta costituito in giudizio, sollevando eccezioni pregiudiziali (nullità del ricorso per genericità del petitum, difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del TAR, inammissibilità del ricorso per carenza di apposita istanza amministrativa, difetto di legittimazione passiva parziale) e negando nel merito la fondatezza giuridica della prospettazione attrice in quanto, come dovrebbe desumersi da giurisprudenza costituzionale e contabile, *"nel mutato contesto internazionale e in ragione dell'evoluzione dell'ordinamento militare, non può ritenersi sussistere una generale equiparazione tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i <combattenti> impegnati in <campagne di guerra>, in quanto per i primi il Legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e péi1Sionistico, nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi. Il Giudice delle leggi, nel ritenere i <combattenti> impegnati in <campagne di guerra> i soli militari esposti a rischi mortali, contrariamente ai partecipanti a missioni svolte per conto*

dell'ONU in zone operative, ha definitivamente concluso statuendo l'inestensibilità in favore di questi ultimi dei c.d. benefici combattentistici, riservati in via esclusiva soltanto ai primi".

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato nella medesima data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comando Generale Arma CC, in quanto *"sono attribuite alla Corte dei conti tutte le controversie funzionali alle pensioni, a carico totale o parziale dello Stato; pertanto, oltre alle questioni relative al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la giurisdizione contabile ricomprende anche i problemi connessi, come il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero delle somme indebitamente erogate, et similia. Al contrario, <rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR> (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849/2016)"* (sentenza n. 501/2021 di questa Sezione Giurisdizionale, richiamata dalla sentenza n. 571/2023 della medesima Sezione, relativa a fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio).

Nel caso di specie, vertendo la questione oggetto di causa sul riconoscimento ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, dei ccdd. benefici combattentistici di cui all'articolo unico della Legge n. 1746/1962, all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all'art. 3 della Legge n. 390/1950 e all'art. 5 del D. Lgs n. 165/1997 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU, sussiste per le ragioni evidenziate dalla S.C., la giurisdizione della Corte dei conti.

B. Venendo al merito della questione ora compendiata, la pretesa attorea si rivela infondata, per quanto di seguito si osserva.

L'articolo unico della legge n. 1746/1962 il quale dispone che *"al personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa"*. L'articolo 18 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che *"il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni anno di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia"*.

Gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 390/1950 hanno previsto che la partecipazione allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11/6/1940 all'8/5/1945 dà diritto alle "campagne di guerra", in favore dei soggetti specificamente individuati (militari, militarizzati, partigiani, non militarizzati insigniti della croce al merito di guerra). In particolare, l'art. 3 della legge n. 390/1950 indica il periodo minimo di partecipazione alle "campagne di guerra" necessario al fine del

relativo riconoscimento.

La prevalente giurisprudenza recente ha escluso la pretesa estensione dei benefici combattentistici, prendendo spunto dalle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 240/2016, richiamate da entrambi gli Enti resistenti. Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746/1962 da due Sezioni territoriali del TAR, osservando in particolare -nel ricostruire il quadro normativo, la ratio e la natura dell'estensione dei benefici combattentistici ai militari impiegati in zone d'intervento per conto dell'ONU- che *"per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, l'interprete non può più arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla disposizione impugnata tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra», in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi"*. Secondo la Consulta, *"il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto ben presente la distinzione tra le campagne di guerra e le missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra (cfr. art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione (cfr. art. 5, comma 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 824)"*; peraltro, *"il concetto*

di <<combattente>> è stato a suo tempo individuato con riferimento ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137”. Inoltre, con specifico riferimento all’art. 18 del DPR 1092/1973, che prevede il beneficio reclamato dal ricorrente, l’esame dei lavori preparatori del Codice dell’ordinamento militare e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare *“conferma la volontà del legislatore di riservare l’applicabilità di tale disposizione a situazioni ben diverse da quelle dell’impiego di militari nelle missioni ONU”* (C. Cost., sent. n. 240/2016, cit.). Infine, secondo il Giudice delle leggi, *“non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe –allo stato della legislazione esistente- oltre alla sola supervalutazione di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto <<soldo>>, poco più che simbolico”*.

Sul punto si sono altresì pronunciate le SS.RR. della Corte dei conti con sent. n. 21/2018/QM, che ha risolto in senso negativo la seguente questione (di massima), identica a quella agitata nell’odierno giudizio: *“Se ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, spettino, ai fini pensionistici, i benefici*

combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, dell'art. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge 390/1950". Le SS.RR., per giungere a tale conclusione, hanno operato ampi rinvii alla decisione n. 240/2016 della Corte costituzionale, resa sull'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, sottolineando *"le profonde, ontologiche differenze tra le campagne di guerra, così come identificate dal legislatore, e le missioni svolte per conto dell'ONU o delle altre organizzazioni internazionali"*, rilevando altresì che lo stesso giudice delle leggi, *"Pur non negando la rischiosità e la gravosità di detti ultimi servizi, .. ha delineato un netto spartiacque tra le campagne belliche e quelle svolte, in tempo di pace, dai militari nei suddetti servizi svolti all'estero"*; e ancora che *"nel vigente quadro normativo, i militari de quibus non rimangono certamente privi di adeguata considerazione dei gravosi servizi prestati nelle zone di intervento, che indubbiamente li pongono in una posizione ben diversa rispetto al personale che svolge l'usuale servizio all'interno del territorio dello Stato; in considerazione di tale rilevante profilo, essi, infatti, hanno diritto alla pensione, assegno o indennità di guerra ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 915 del 1978, con evidenti superiori vantaggi, anche di carattere fiscale, rispetto ai corrispondenti benefici militari. Tuttavia, proprio in considerazione della profonda differenza tra le campagne di guerra e le missioni ONU, ha ricordato la Consulta che, per queste ultime, il legislatore ha individuato varie ed ulteriori modalità di compensazione, soprattutto di carattere retributivo, per il servizio prestato, in*

ragione del particolare contesto e delle zone teatro dell'intervento, di volta in volta differente e oggetto, pertanto, di apposite previsioni legislative ed amministrative (determinazioni dello Stato maggiore della Difesa). … La Corte, la cui autorevole interpretazione queste Sezioni Riunite intendono seguire, ha altresì fugato ogni dubbio in ordine a possibili contrasti con il (omissis) di eguaglianza delle norme che dispongono differenti trattamenti pensionistici, esaminando, quindi, i benefici riservati ai soli, veri, combattenti". Le SS.RR. hanno concluso, pertanto, nel senso che in tale contesto, i benefici di supervalutazione dal servizio spettano esclusivamente a coloro che hanno svolto le "campagne di guerra" come sopra *"delineate e circoscritte dal legislatore, il quale, tra l'altro, ha già espressamente escluso la spettanza, per i militari che svolgono missioni per conto dell'ONU, dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 336 del 1970"* in favore degli "ex combattenti".

Le Sezioni Riunite hanno, ancora, ricordato e ribadito la diversità ontologica tra le missioni svolte per conto dell'ONU e le campagne di guerra: *"Al di là, infatti, dell'assenza di una dichiarazione formale dello Stato di guerra di cui all'art. 87 della Costituzione, previa conforme deliberazione delle Camere (ai sensi dell'art. 78) è evidente che i militari inquadrati nei contingenti ONU hanno funzioni del tutto diverse rispetto ai soldati belligeranti, volte a ristabilire la pace e la democrazia nei paesi teatro di precedenti e sanguinosi conflitti, anche se, ovviamente, anch'essi, a causa dell'instabilità politica di tali regioni, possono incorrere in gravi rischi per l'incolumità*

individuale. […] Deve, quindi, convenirsi con la Consulta nel senso che la normativa in materia di missioni ONU si è evoluta nel tempo rispetto all'iniziale previsione della legge n. 1746 del 1962, senza che il legislatore abbia equiparato le operazioni, con espressi provvedimenti, alle campagne di guerra, concetto che, quindi, rimane circoscritto, con i relativi benefici di supervalutazione del servizio, unicamente ai conflitti del secolo scorso”.

Nel senso, così delineato sia dalla Corte Costituzionale che dalle SS.RR. di questa Corte dei conti, della non spettanza ai fini pensionistici dei benefici cd. “combattentistici” ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU, si sono orientate in netta maggioranza le decisioni delle Sezioni contabili territoriali, tra cui la sentenza n. 571/2023 di questa Sezione Giurisdizionale (già sopra richiamata), nonché -a mero titolo esemplificativo- la sentenza n. 412/2023 della Sez. II d’Appello di questa Corte dei conti, che a sua volta richiama ampia giurisprudenza contabile nella materia de qua.

Conclusivamente, va respinto il ricorso volto ad ottenere l’estensione alle missioni ONU dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/1962, con assorbimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in tale statuizione di infondatezza nel merito della pretesa dedotta in giudizio.

Le spese di lite, in considerazione di passate oscillazioni giurisprudenziali sulla valutazione ai fini pensionistici delle missioni ONU, sono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, RESPINGE il ricorso e COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 19 gennaio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21.01.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)